



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 281 del 25/05/2023

OGGETTO : D.LGS. 23-06-2011, N. 118 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI EE.LL. E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 05-05-2009, N. 42. - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022. RIAPPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione, il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

Si da atto che gli assessori Cianciola e Lampasona partecipano alla seduta in videoconferenza.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011, N. 118 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI EE.LL. E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 05-05-2009, N. 42. - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022. RIAPPROVAZIONE

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

VISTO l'art. 227 comma 6-quater del DLgs 267/2000 con il quale viene stabilito che *contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;*

VISTO l'art. 228 comma 3 del DLgs 267/2000 con il quale viene stabilito che *prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *".....Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";*

VISTO il punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, relativo alla gestione del fondo pluriennale vincolato, che testualmente recita: *Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in*

entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura;

..... Omissis...

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione;

VISTO il punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, relativo alla gestione dei residui, secondo cui *in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali..

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Omissis.....

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera e) del Tuel, le variazioni al fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto dell'esercizio;

Premesso che il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 7 del 10/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 1 del 07/06/2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione n. 53 del 10/08/2022 il Consiglio Comunale ha effettuato la verifica sull'assestamento e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 Tuel;

VISTA la nota del 4248 del 02/02/2023 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha invitato tutti i Responsabili di Servizio ad effettuare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel rispetto del principio generale di Competenza Finanziaria Potenziata;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022, tutti i Responsabili dei Servizi/Uffici hanno verificato le ragioni del mantenimento, cancellazione o reimputazione dei residui passivi ed attivi di propria competenza in base a quanto previsto dal TUEL con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata;

VISTO il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs, 118/11), con cui si stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. *In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale;*

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

CONSIDERATO che i Servizi dell'Ente hanno provveduto alle suddette operazioni, con note del Responsabile dell'Area Contenzioso n. 14552 del 03/05/2023, del Responsabile dell'Area Ambiente e Patrimonio n. 14102 del 28/4/2023, del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 14073 del 28/04/2023, del Responsabile dell'Area Turismo, Entrate e Segreteria n. 14079 del 28/04/2023, del Responsabile dell'Area Utilizzo ed Assetto del Territorio n. 13733 del 28/04/2023, del Responsabile dell'Area di Vigilanza e Polizia Locale n. 14300 del 02/05/2023, e del Responsabile Area Servizi Demografici del n. 10806 de 29/03/2023, trasmettendo note e tabelle riepilogative nelle quali sono riportate le eliminazioni delle insussistenze e le indicazioni necessarie affinché la ragioneria provveda alla reimputazione dei residui esigibili nell'anno di scadenza;

CONSIDERATO, altresì che i Servizi dell'Ente hanno provveduto ad integrare le comunicazioni inviate al settore finanziario delle suddette operazioni di riaccertamento con importi dettagliati; in particolare con note del Responsabile dell'Area 2 n. 15171 del 09/05/2023, del Responsabile dell'Area 5 n. 15244 del 09/05/2023, del Responsabile dell'Area 7 n. 15186 del 09/05/2023, del Responsabile dell'Area 1 n. 15167 del 09/05/2023, del Responsabile dell'Area 6 n. 15174 del 09/05/2023, del Responsabile dell'Area 8 n. 15173 del 09/05/2023, del

Responsabile Area 3 n. 15199 del 09/05/2023, e del Responsabile Area 4 n. 15225 del 09/05/2023 sono state trasmesse note e tabelle riepilogative;

CONSIDERATO che in data 22/5/2023 il Collegio dei Revisori ha inviato nota via PEC, con la quale invitava l' Ente ad un più puntuale ed attento riscontro dei documenti emessi;

VERIFICATO che da un controllo puntuale degli uffici si è riscontrato un mancato accertamento di un opera pubblica relativo all'asilo nido, che si è provveduto ad effettuare;

CONSIDERATO che le variazioni di esigibilità comportano variazioni sia agli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2022/24 che al bilancio di previsione 2023/25, e che le stesse determinano la necessità di effettuare le reimputazioni contabili all'esercizio 2023;

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 2021/23 gli impegni e accertamenti reimputati;

RILEVATA altresì la necessità di variare anche i fondi pluriennali vincolati di entrata e di uscita delle annualità successive;

VISTA la risposta fornita dalla commissione Arconet in relazione alla Faq 21 del 28.03.2017 con la quale viene chiarito che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente (dunque nel nostro caso esercizio 2022) non sono necessarie;

DATO ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno del Rendiconto della gestione esercizio 2022;

VISTO che occorre adeguare l'importo dei residui iniziali (residui presunti) all'1.1.2023 agli importi definitivi risultanti dal riaccertamento ordinario 2022;

VISTE le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2020;

VISTI in particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145/2018, che nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);

RILEVATO che tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo,

nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTO *l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n.11 prot. n.17008 del 24/05/2023* ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla L. 213/2012;

VISTI gli allegati A - B - C - D - E facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Elenco variazioni residui attivi e passivi e elenco delle reimputazioni - Composizione FPV con prospetto ministeriale - Variazione di esigibilità - Elenco dei residui attivi e passivi di riportare al termine dell'anno 2020 - dati di interesse del Tesoriere);

PROPONE DI DELIBERARE

- a) di approvare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 secondo le risultanze e gli allegati alla presente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di riapprovare il prospetto recante la struttura del FPV come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- c) di apportare al bilancio dell'esercizio 2023 le variazioni funzionali del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dagli allegati prospetti riepilogativi;
- d) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2023/2025 - Annualità 2023, necessari alla reimputazione degli accertamenti ed egli impegni non esigibili, come risultano dagli allegati prospetti riepilogativi;
- e) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2022;
- f) di prendere atto del Parere del Collegio dei Revisori;
- g) di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da elenco delle schede dei singoli residui riaccertati con note di ogni settore dell'Ente
 - Allegato A - elenco delle operazioni di storno per insussistenza effettuate sui residui attivi per un totale di **€. 366.133,69**;
 - Allegato B - elenco delle operazioni di storno per insussistenza effettuate sui residui passivi per un totale complessivo di **€. 321.566,41**;
 - Allegato C - elenco residui attivi per un totale complessivo di **€. 73.942.314,83**;
 - Allegato D - elenco residui passivi per un totale complessivo di **€. 19.464.307,70**;
 - Allegato E - elenco delle operazioni di storno di gestione effettuate sui residui attivi di competenza per un importo complessivo Totale di **€ 14.062.827,08** di cui **€ 14.025.532,88** reimputati ed **€ 37.294,20** cancellati;

- Allegato F - elenco delle operazioni di storno di gestione effettuate sui residui passivi per un totale complessivo di € **23.481.043,62** di cui € **79.270,15** cancellati ed € **23.401.773,47** reimputati con la seguente copertura:
 - a) € 530.965,22 FPV di parte corrente esercizio 2023;
 - b) € 7.856.017,10 FPV di parte capitale esercizio 2023;
 - c) € 989.258,27 FPV di parte capitale nel 2024;
 - d) € 14.025.532,88 correlati con le entrate reimputate.
- Allegato G - maggiori accertamenti su residui attivi per € 4.454,59.

g) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al Tesoriere Comunale;

h) dispone che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di tutti i Settori;

PROPONE ALTRESI'

Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di consentire l'approvazione del rendiconto nei termini di legge.

Agropoli 23/05/2023

IL SINDACO

f.to Dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Agropoli 23/05/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Valeriano GIFFONI

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Agropoli 23/05/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Valeriano GIFFONI

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile Area Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- gli allegati sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL V. SEGRETARIO
f.to dott . Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 31/05/23

IL MESSO COMUNALE

f.to Lerro Sabato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 31/05/23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo